



UFFICIO REGISTRO IMPRESE

Gentile titolare/legale rappresentante
dell'impresa in elenco

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) IRREGOLARI. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 8 DELLA LEGGE 241/90.

Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 16 del decreto-legge n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009) le società devono richiedere l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Del pari anche le imprese individuali hanno il medesimo obbligo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 179/2012 (convertito dalla legge n. 212/2012). Gli indirizzi di posta elettronica certificata devono peraltro essere sempre attivi e quindi nè revocati e nè scaduti.

Con Direttiva (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 e pubblicata sul sito del MiS E all'indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DIRETTIVA_2608.pdf) il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Giustizia hanno stabilito il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle Imprese. L'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria.

La Direttiva pone, quindi, in capo all'ufficio del Registro delle Imprese compiti di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di iscrivibilità anche nei confronti delle PEC già presenti nel Registro stesso. Infatti l'Ufficio, con modalità automatizzate e con cadenza periodica, deve verificare se gli indirizzi di posta elettronica certificata inseriti nel Registro delle Imprese sono *attivi, validi e univoci* ed in caso negativo deve invitare l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo.

Tanto premesso, dalle verifiche effettuate da Infocamere scpa, società consortile di informatica delle Camere di Commercio, attraverso l'incrocio dei dati del Registro delle imprese con gli elenchi ufficiali INI-PEC, è emerso che l'indirizzo PEC di codesta impresa non è conforme alle disposizioni attualmente in vigore.

Pertanto è imprescindibile iscrivere, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente invito sull'Albo Camerale on line della Camera di Commercio di Foggia, una nuova casella PEC, valida, attiva ed univoca.

Si evidenzia che, di tale adempimento, l'interessato dovrà, altresì, darne comunicazione all'indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it affinché questo Servizio proceda con l'archiviazione del procedimento avviato.

Nella circostanza, si coglie l'occasione per evidenziare che sul sito www.registroimprese.it è disponibile una procedura semplificata on line che permette di effettuare direttamente e personalmente l'adempimento, in modo rapido, senza bisogno di registrazione e/o autenticazione, qualora l'impresa sia dotata di un dispositivo di firma digitale.



Si sottolinea che, decorso inutilmente il termine indicato, perdurante l'irregolarità evidenziata, questo Servizio chiederà al Giudice del Registro delle Imprese di ordinare la cancellazione dell'indirizzo PEC presente nella certificazione di codesta spettabile impresa, con le conseguenze previste dall'art 16 comma 6 bis del D.L. n.ro 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 del D. L. n . ro 179/2012.

La presente comunicazione viene notificata mediante pubblicazione sull'albo camerale on line della Camera di Commercio di Foggia, insieme agli elenchi delle imprese destinatarie della procedura, ai sensi della Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese di Foggia n. 42 del 12/7/2016, integrata con Determinazione n. 47 del 30/8/2016 (entrambe disponibili nell'archivio dell'Albo camerale on line), e secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Conservatore
dott. Michele Villani

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005

Allegati:

- Elenco n. 12183 imprese individuali/società destinatarie della presente comunicazione in quanto titolari di indirizzo PEC revocato;
- Elenco n. 1325 imprese individuali/società destinatarie della presente comunicazione in quanto titolari di indirizzo PEC non univoco in quanto riferito a più imprese (Pec multipla tra imprese);
- Elenco n. 1874 imprese individuali/società destinatarie della presente comunicazione in quanto titolari di indirizzo PEC non univoco in quanto riferito a un professionista (Pec multipla del professionista);
- Elenco n. 93 imprese individuali/società destinatarie della presente comunicazione in quanto titolari di indirizzo PEC non valido.